

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi nonché Luca Lotti, deputato all'epoca dei fatti, proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze (proc. penale n. 1227/22 RG NR – n. 777/22 RG GIP – Doc. IV, n. 2) (Seguito dell'esame e rinvio)	5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 7 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 8.35.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi nonché Luca Lotti, deputato all'epoca dei fatti, proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze (proc. penale n. 1227/22 RG NR – n. 777/22 RG GIP – Doc. IV, n. 2).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 18 gennaio 2024.

Enrico COSTA, *presidente e relatore*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Francesco Bonifazi e Maria Elena Boschi nonché Luca Lotti, deputato cessato dal mandato (Doc. IV, n. 2). Tale domanda – inviata dal GUP del

Tribunale di Firenze – trae origine da un procedimento penale in corso presso il medesimo Tribunale nei confronti, tra gli altri, degli on. Boschi e Lotti (procedimento n. 1227/22 RG NR – 777/22 RGGIP).

Al riguardo, comunica innanzitutto alla Giunta che il Presidente della Camera – facendo seguito alla sua richiesta inviata all'esito di quanto concordato nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del 1° febbraio scorso – ha acconsentito alla proroga di ulteriori 45 giorni del termine per riferire all'Assemblea sulla domanda di autorizzazione in esame. Tale termine, così prorogato, scadrà dunque il prossimo 22 marzo.

In secondo luogo, ricorda che, all'esito di quanto convenuto unanimemente nella seduta del 18 gennaio scorso, gli Uffici hanno inviato ai membri dell'Ufficio di Presidenza e ai rappresentanti dei Gruppi le sentenze con cui la Corte di cassazione, tra il 2020 e il 2022, è stata chiamata a valutare la legittimità dei sequestri disposti dalla Procura della Repubblica di Firenze nell'ambito dell'inchiesta riguardante il caso della Fondazione *Open*. Si tratta, in particolare, delle sentenze nn. 12094, 28796, 30225 e 34265 del 2020; nonché delle sentenze nn. 29409 del 2021 e 11835 del 2022:

sono decisioni che consentono di comprendere più a fondo le questioni giuridiche sottese al caso che stiamo esaminando.

In terzo luogo, informa la Giunta che nei giorni scorsi sono pervenute le note scritte inviate dagli onn. Lotti e Boschi ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Regolamento. Prima di far entrare l'on. Bonifazi – che è in attesa di essere ascoltato personalmente dalla Giunta ai sensi del medesimo articolo 18, comma 1, del Regolamento – illustra una sintesi di tali note, ricordando che esse sono a disposizione di tutti per la consultazione integrale presso gli uffici.

1. Le note inviate dall'on. Lotti.

La relazione inviata dall'on. Lotti mette preliminarmente in evidenza che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, anche le *chat*, le *e-mail* e i messaggi già ricevuti dal destinatario devono essere qualificati come corrispondenza. Da ciò consegue che, ove tale corrispondenza abbia come interlocutori i parlamentari, l'autorità giudiziaria deve chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza qualora intenda sequestrarla. A differenza di quanto accade per le intercettazioni, tale autorizzazione deve essere necessariamente richiesta in via preventiva ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, non essendo ipotizzabile un'autorizzazione successiva ai fini del mero utilizzo in sede processuale degli atti già acquisiti.

L'on. Lotti stigmatizza pertanto il fatto che il Pubblico Ministero abbia « *acquisito la mia corrispondenza telefonica in forma di chat e, senza chiedere alcuna autorizzazione, né preventiva, né successiva, abbia versato tale materiale nel fascicolo del Giudice per l'udienza preliminare, che deve valutare se vi siano le condizioni per un mio rinvio a giudizio o piuttosto per il mio proscioglimento. (...) Il Pubblico Ministero procedente avrebbe dovuto [preventivamente] chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza per procedere alla acquisizione, tramite sequestro, della corrispondenza che mi coinvolgeva e non successivamente per po-*

terla utilizzare. (...) L'attuale richiesta del Giudice per l'udienza preliminare tenta di rimediare all'errore dell'organo accusatorio, ma rimane oggettivamente tardiva ».

Peraltro – prosegue l'on. Lotti – « *anche prima dell'intervento della Corte costituzionale era chiaro che l'Autorità giudiziaria procedente avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza, e che adagiarsi sulla giurisprudenza di legittimità avrebbe costituito quantomeno un azzardo, in quanto le sentenze emesse su questo argomento non riguardavano un membro del Parlamento* ».

Pertanto – conclude l'on. Lotti – « *ne consegue che la richiesta di autorizzazione a procedere inviata dall'autorità giudiziaria non risponde al criterio indicato nella lettera d) del resoconto di codesta Giunta del 14.12.23 che correttamente esige che tale richiesta 'sia di carattere strettamente preventivo, cioè abbia ad oggetto la corrispondenza non ancora acquisita, in quanto o non ancora estratta dai dispositivi informatici (ove si tratti di comunicazioni elettroniche) oppure non ancora appresa materialmente (ove si tratti di corrispondenza cartacea), vertendosi in materia di sequestro di corrispondenza di parlamentari che è disciplinato esclusivamente dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003 (sentenza n. 170 del 2023)'. Né, corrisponde, per effetto a catena, al criterio di cui alla lettera a) del citato documento del 2023, ovvero che 'sia adeguatamente motivata in termini di necessità ai fini dello svolgimento delle indagini (sentenza n. 188 del 2010)', in quanto essendo oltremodo tardiva non può presentare alcun carattere di necessità rispetto ad un prospettivo sviluppo investigativo. Né, evidentemente, tale richiesta può rispondere ai parametri della lettera c), ovvero che 'sia ispirata all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare e sia quindi adeguatamente motivata per ciò che attiene, per un verso al bilanciamento degli interessi costituzionali in rilievo e, per altro verso, all'individuazione di soluzioni alternative ragionevoli, ritenute non praticabili': la tardività della richiesta ha determinato, inevitabilmente, l'e-*

lusione del predetto bilanciamento in quanto, non essendo stata tempestivamente coinvolta codesta Giunta, tutta la mia corrispondenza è, di fatto, già stata inserita nel fascicolo processuale e diffusa ai mezzi di informazione, con la chiara conseguenza che i diritti costituzionali del parlamentare, anche solo quello alla privacy, propria di ogni cittadino, non siano neanche stati presi in considerazione ».

2. Le note inviate dall'on. Boschi.

Nelle note inviate lunedì scorso, anche l'on. Boschi chiede alla Giunta di non accogliere la richiesta di autorizzazione proveniente dal GUP del Tribunale di Firenze.

Seguendo i parametri di valutazione che sono stati discussi in particolare nella seduta della Giunta tenutasi il 14 dicembre 2023, l'on. Boschi indica i motivi in base ai quali andrebbe a suo avviso rigettata la richiesta del predetto GUP di Firenze. Nel rinviare alla lettura integrale della dettagliata e compiuta relazione inviata, riporta di seguito gli argomenti sintetizzati dalla stessa on. Boschi al termine della sua memoria. In particolare, secondo l'on. Boschi, la richiesta dell'autorità giudiziaria:

1) «omette qualsiasi motivazione in termini di 'necessità ai fini dello svolgimento delle indagini'. Ed è da ritenere che non potesse fare altrimenti, dato che le indagini si sono concluse da più di due anni e non sono certo suscettibili – soprattutto nell'attuale fase processuale – di ulteriore svolgimento »;

2) « non risulta affatto 'proporzionata, adeguata e coerente con l'impianto accusatorio', dal momento che si chiede di autorizzare il sequestro di comunicazioni di Parlamentari anche precedenti e successive al periodo in cui il reato sarebbe stato commesso, e si omette di motivare in ordine alla rilevanza della singola comunicazione »;

3) « non è certamente ispirata all'esigenza del 'sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare', dal momento che

omette totalmente di motivare in ordine al doveroso bilanciamento degli interessi costituzionali che vengono in rilievo e alla sicura esistenza di alternative ragionevoli e praticabili per accertare le medesime circostanze che dovrebbero essere accertate attraverso il sequestro che si chiede di autorizzare »;

4) « ha ad oggetto corrispondenza già (illegittimamente) acquisita al fascicolo processuale e si configura, nella sostanza, come una inammissibile richiesta di autorizzazione ad utilizzare processualmente la corrispondenza illegittimamente acquisita ». Al riguardo, l'on. Boschi giudica di assoluto rilievo il fatto che « le comunicazioni di cui si chiede di autorizzare il sequestro, in realtà, sono state già estratte dai dispositivi informatici sequestrati nei quali erano custodite; quelle rinvenute su supporto cartaceo, in occasione della perquisizione effettuata presso lo studio professionale del Presidente, sono state già sequestrate. Le une e le altre sono state riprodotte in più documenti (oltre che in diverse informative di polizia giudiziaria), che il Pubblico Ministero ha trasmesso al GUP unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio e fanno tuttora parte del fascicolo processuale: il Giudice, infatti, non ha accolto la richiesta di materiale estromissione di quegli atti, reiterata dalle difese dopo la pubblicazione della sent. n. 170/2023 della Corte Costituzionale, ma si è limitato a dichiararli inutilizzabili. Questa circostanza dimostra che la richiesta sottoposta alla Vostra valutazione si pone in aperto contrasto con il disposto degli artt. 68, comma 3, Cost. e 4 L. n. 140/2003 e con il 'modulo procedurale' imposto da tali disposizioni, che è stato puntualmente esplicitato dalla sentenza appena citata »;

5) Infine, ad avviso dell'on. Boschi, la richiesta dell'autorità giudiziaria « non consente di escludere con certezza la sussistenza del fumus persecutionis, ove si considerino:

a) le peculiarità che hanno caratterizzato l'indagine (con l'esecuzione di numerosi provvedimenti di sequestro nei quali la suprema Corte di Cassazione ha rinvenuto un indebito carattere esplorativo);

b) la scelta del momento in cui esercitare l'azione penale (che ha sostanzialmente vanificato le esigenze di tutela dell'interesse costituzionalmente tutelato alla segretezza della corrispondenza e alla disponibilità esclusiva del proprio patrimonio informativo);

c) e soprattutto il fatto che l'ipotesi accusatoria, secondo cui la Fondazione Open avrebbe agito quale articolazione del Partito Democratico, ovvero da soggetto fittiziamente interposto all'erogazione di finanziamenti e contributi in favore di parlamentari dell'asserita corrente renziana, è stata in ben tre sentenze ritenuta infondata dalla Suprema Corte di Cassazione: "Il Tribunale del riesame, nel qualificare la Fondazione Open ... articolazione politico-organizzativa del Partito democratico (corrente renziana) non ha rispettato i principi già affermati nelle sentenze rescindenti emesse nelle precedenti fasi di questo procedimento e soprattutto non ha considerato compiutamente la disciplina dettata per le fondazioni politiche dall'art. 5, co. 4, del d.l. n. 149 del 2013 nel testo vigente all'epoca dei fatti (Cass. pen. sez. VI, sentenza n. 11835 del 2022; nello stesso senso Cass. pen., sez. II, sentenza n. 29409 del 2021; Cass. pen. VI, sentenza 28796 del 2020)" ».

Terminata l'illustrazione della sintesi delle note scritte inviate dagli onn. Boschi e Lotti, invita l'on. Bonifazi a entrare in aula affinché possa essere ascoltato personalmente dalla Giunta.

(Il deputato Francesco Bonifazi entra in aula)

Enrico COSTA, presidente e relatore, ricorda che l'odierno ordine del giorno della Giunta reca il seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza proveniente dal GUP del Tribunale di Firenze, che concerne anche gli onn. Boschi e Lotti.

Ricorda a tutti che l'on. Bonifazi non è indagato nel procedimento penale da cui trae origine la domanda di autorizzazione in esame. Rammenta ancora che – per

quanto più specificamente attiene alla posizione dell'on. Bonifazi – il GUP di Firenze ha chiesto di essere autorizzato a disporre il sequestro di tre e-mail (rispettivamente del 15.12.2014, del 16.12.2014 e del 25.07.2017) che vedono come interlocutori l'on. Bonifazi e l'avv. Alberto Bianchi, ex Presidente della Fondazione Open. In due di queste e-mail (e precisamente in quelle del 15 e del 16 dicembre del 2014) appare come interlocutore anche l'on. Lotti. Da quanto emerge dalla documentazione inviata dall'autorità richiedente, tali e-mail sono state già acquisite in forma cartacea dalla Procura del capoluogo toscano – e da questa ancora custodite presso i locali degli uffici giudiziari – a seguito della perquisizione presso lo studio dell'avv. Bianchi avvenuta il 26 novembre 2019.

Chiede pertanto all'on. Bonifazi di fornire alla Giunta i chiarimenti che ritiene opportuni sulla richiesta di sequestro in questione.

Francesco BONIFAZI (IV-C-RE), nel ringraziare la Giunta per la disponibilità ad ascoltarlo di persona, ritiene necessario evidenziare preliminarmente alcuni aspetti per poi passare successivamente ad analizzare la richiesta proveniente dal GUP del Tribunale di Firenze alla luce dei parametri discussi in occasione della seduta della Giunta del 14 dicembre 2023.

Al riguardo, sottolinea in primo luogo – come anticipato poc'anzi dal Presidente Costa – di non essere indagato nell'ambito del procedimento penale in corso presso il Tribunale di Firenze. Aggiunge, inoltre, che la richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza che lo riguarda ha ad oggetto solo tre e-mail che egli ha ricevuto e alle quali, peraltro, non ha dato risposta. Pur non potendo esporre il contenuto di tali e-mail, ritiene che esse siano del tutto inconferenti rispetto all'impianto dell'accusa della procura. In secondo luogo, nel ricordare che il sequestro di cui oggi si discute è già stato materialmente eseguito nel 2019, stigmatizza il fatto che l'autorità giudiziaria di Firenze abbia chiesto l'autorizzazione alla Camera solo nel 2023, in sostanza solo per ratificarne gli effetti. Ciò, però, è stato fatto in violazione di quanto

dispongono l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 che, per come interpretati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 170 del 2023, impongono che tale richiesta di autorizzazione sia solo di tipo preventivo, non essendo ammissibile una sorta di autorizzazione in sanatoria *ex post*. In terzo luogo, fa presente alla Giunta che il sen. Renzi, tra il 24 e il 27 novembre del 2020, aveva già segnalato alla procura di Firenze la necessità di acquisire la preventiva autorizzazione parlamentare, ma che la procura medesima ha ritenuto comunque di andare avanti in violazione delle norme che ha prima citato. In quarto luogo, evidenzia che la menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 mette bene in evidenza la diversità degli istituti del sequestro di corrispondenza, da un lato, che è disciplinato dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, e delle intercettazioni di comunicazioni dei parlamentari, dall'altro, che sono regolate dall'articolo 6 della medesima legge; diversità da cui consegue l'impossibilità di applicare analogicamente al sequestro di corrispondenza dei parlamentari la possibilità dell'autorizzazione successiva, che è invece prevista solo per le intercettazioni. Ciò conferma l'illegittimità, sotto il profilo costituzionale, della odierna richiesta del GUP del Tribunale di Firenze, che risulta palesemente tardiva.

Per quanto più specificamente attiene ai criteri di valutazione fatti propri dalla Giunta nella seduta del 14 dicembre scorso, è dell'avviso che essi non siano stati rispettati dall'autorità giudiziaria. Infatti, per quanto riguarda la verifica della presenza di una adeguata motivazione circa la necessità del compimento dell'atto di indagine, fa presente che la Corte di cassazione ha in più occasioni criticato l'impianto accusatorio della procura di Firenze, in base al quale la Fondazione *Open* sarebbe stata una articolazione politico-organizzativa del Partito Democratico. Per ciò che invece concerne il requisito della proporzionalità, pur ribadendo l'esiguità della misura che lo riguarda (sequestro di sole tre *e-mail*), evidenzia che la Corte di cassazione, nelle sentenze più volte citate anche dalla Giunta,

ha in più di un'occasione censurato la sproporzione dei sequestri disposti dalla procura di Firenze, che ha definito come «*un inutile sacrificio di diritti*». Ugualmente non rispettato gli appare il criterio richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, in base alla quale l'atto da autorizzare ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione deve essere ispirato all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile della libertà e dell'indipendenza della funzione parlamentare. Sul punto, non solo evidenzia l'assenza di qualsivoglia motivazione, ma ribadisce anche il fatto che la procura ha già eseguito il sequestro della corrispondenza in questione, senza in alcun modo coinvolgere preventivamente il Parlamento. Per quanto concerne poi la sussistenza del *fumus persecutionis*, oltre a riaffermare che la Corte di cassazione ha già più volte annullato i decreti di sequestro eseguiti dalla magistratura inquirente, sottolinea un aspetto processuale che gli sembra particolarmente anomalo. In particolare, si riferisce al fatto che la procura di Firenze – all'indomani della decisione della Corte di cassazione di rinviare di qualche giorno, per approfondimenti, la decisione sulla legittimità di uno dei decreti di sequestro alla camera di consiglio del 18 febbraio 2022 (decisione con cui la suprema Corte ha poi annullato senza rinvio tale sequestro), ha ritenuto di esercitare l'azione penale mediante la richiesta di rinvio a giudizio, senza attendere – come sarebbe stato fisiologico – la definitiva sentenza della Cassazione medesima. Tale scelta processuale ha fatto sì che tutta la corrispondenza, il cui sequestro è stato annullato a distanza di pochi giorni, sia confluita nel fascicolo dell'udienza preliminare e divenuta pubblica.

Per concludere evidenzia che, di là dalla propria posizione nella vicenda in esame, la Giunta dovrebbe riflettere in generale sul rischio che fondamentali prerogative parlamentari subiscano indebiti condizionamenti da parte di altri poteri dello Stato.

Enrico COSTA, *presidente e relatore*, chiede se vi siano interventi o quesiti da rivolgere all'on. Bonifazi.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) ringrazia il collega Bonifazi per la sua chiarezza e per aver fornito elementi utili alla valutazione del caso sul quale la Giunta è chiamata a decidere.

Enrica ALIFANO (M5S) sottolinea l'importanza di approfondire la vicenda alla luce delle sentenze della Corte di cassazione intervenute tra il 2020 e il 2022.

Enrico COSTA, *presidente e relatore*, nel ringraziare e salutare l'on. Bonifazi, rinvia

il seguito dell'esame della richiesta del GUP di Firenze ad altra seduta, che si riserva di convocare.

La seduta termina alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.25 alle 9.40.